



Prot. n. **A006RT/262835/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.11.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposte a quesiti: autocertificazione per idoneità tecnico professionale nei lavori privati**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 09.06.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – Autocertificazione idoneità tecnica professionale

Quando è possibile utilizzare l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII "idoneità tecnica professionale" del D.Lgs 81/2008 nel caso di lavori privati?

Risposta

Il quesito si considera decaduto in quanto gli emendamenti al DLgs 81/2008 emanati con il recente DLgs 106/2009 non stabiliscono collegamento alcuno fra verifica dell'idoneità tecnico professionale e lavori privati.

Per quanto riguarda i cantieri (pubblici e privati) con entità presunta inferiore ai 200 uomini-giorno, fermo restando il fatto che i lavori non comportino i rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito risulta soddisfatto (DLgs 81/2008, art.90 c.9) presentando i seguenti documenti:

- certificato d'iscrizione alla CCIAA
- DURC
- Autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti dall'Allegato XVII.
- Autocertificazione relativa all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. **Marco Masi**

MM \ fv \ ms